

Unione Montana Barge - Bagnolo

LEGGE REGIONALE N° 24/2007 mod. con L.R. 07/2014 NORME RACCOLTA FUNGHI ANNO 2026

Ai sensi della L.R. n. 24/2007 e successive modifiche la raccolta dei funghi è consentita sull'intero territorio della Regione Piemonte previo versamento (ESENTE DA MARCA DA BOLLO) di un contributo di autorizzazione all'Unione Montana Barge-Bagnolo, in esecuzione alla D.G.U. n. 11 del 04/04/2023.

Nell'attesa dell'attivazione della procedura PagoPA, in adempimento alle nuove norme per i pagamenti verso gli enti pubblici, si comunica che il versamento è ancora effettuabile tramite bonifico bancario, precisando che, oltre ai dati personali del versante vanno aggiunti luogo e data di nascita.

Versamento tramite bonifico bancario:

CODICE IBAN: IT 57 L 05387 46770 000038011426 - intestato a: UNIONE MONTANA BARGE – BAGNOLO

CAUSALI VERSAMENTO:

“l.r. 24/2007 – Titolo per la raccolta funghi anno/i”
“l.r. 24/2007 – Titolo per la raccolta funghi valido il giorno”
“l.r. 24/2007 – Titolo per la raccolta funghi valido dal giorno..... al giorno”
Gli uffici URP dei Comuni di Barge e Bagnolo Piemonte sono a disposizione per chiarimenti in merito.

LEGGE REGIONALE N°24/2007			
	COSTO DEL TITOLO PER LA RACCOLTA FUNGHI SULL'INTERO TERRITORIO DELLA REGIONE PIEMONTE		COSTO DEL TITOLO PER LA RACCOLTA FUNGHI SUL SOLO TERRITORIO DELL'UNIONE MONTANA BARGE-BAGNOLO (riservato ai soli residenti dell'Unione stessa) Comune di Barge e Comune di Bagnolo Piemonte
	GIORNALIERO	€ 5,00	GIORNALIERO € 5,00
	SETTIMANALE	€ 10,00	SETTIMANALE € 10,00
	ANNUALE	€ 30,00	ANNUALE € 20,00
	BIENNALE	€ 60,00	BIENNALE € 40,00
	TRIENNALE	€ 90,00	TRIENNALE € 60,00

- Ai fini della validità del titolo di raccolta per più anni solari è ammesso il pagamento in un'unica soluzione di una somma pari a due o tre annualità.
- La ricevuta del versamento, accompagnata da idoneo documento d'identità, deve essere esibita a richiesta del personale addetto alla vigilanza.
- La raccolta dei funghi è consentita tutti i giorni dal levare del sole al tramonto (a meno di specifiche restrizioni dettate da enti Regionali di gestione delle aree protette) ed è vietata nei castagneti da frutto.
- L'autorizzazione alla raccolta è strettamente personale.
- I minori di 14 anni non necessitano del titolo ma devono essere accompagnati da una persona munita del titolo di raccolta funghi massimo due minori per una persona dotata del titolo).
- Si segnala inoltre che, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 bis introdotto con le modifiche legislative operate con la L.R. 3/2009, la raccolta dei chiodini o famigliola buona (*Armillariella mellea*), dei prataioli (*Agaricus campestris*, *Agaricus macrosporus*), delle specie del genere *Morchella*, delle gambe secche (*Marasmius oreades*), dell'orecchione (*Pleurotus ostreatus*), del coprino chiomato (*Coprinus comatus*) e della mazza di tamburo (*Macrolepiota procera*) è consentita su tutto il territorio regionale senza necessità di autorizzazione, fermi restando i disposti di cui all'articolo 2 della L.R. 24/2007.